

(N. 533)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1949

Miglioramenti economici ai dipendenti statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, in sede di discussione presso la Camera dei deputati, del disegno di legge recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali a decorrere dal 1° novembre 1948, (che si è tradotto nella legge 12 aprile 1949, n. 149), è stato assunto l'impegno di presentare entro il 1° luglio 1949 un progetto di ulteriori miglioramenti.

Tenuto conto che l'attuale situazione di bilancio non consente di affrontare una soluzione radicale del problema concernente il trattamento economico degli statali, si è ritenuto opportuno di disporre un ulteriore miglioramento — con particolare riguardo per gli impiegati dei gruppi A e B —, in rapporto alle limitate disponibilità di bilancio.

Prima di passare alla illustrazione del relativo disegno di legge in esame si ritiene ne-

cessario rilevare che la citata legge 12 aprile 1949, n. 149, non ha eliminato i numerosi inconvenienti scaturiti dalla precedente legislazione in materia, quali:

- 1) l'appiattimento del trattamento economico del personale dei vari gradi gerarchici;
- 2) la sperequazione del trattamento stesso tra le varie categorie a seguito dei « ripieghi » (è parola dell'onorevole Sullo, relatore, alla Camera dei deputati, del disegno di legge tradotto nella predetta legge n. 149) escogitati da varie Amministrazioni contro il cennato appiattimento e, soprattutto, contro l'inferiorità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti privati o pseudo privati.

È per tali ragioni che, dovendosi rinviare — come sopra cennato — la risoluzione integrale (tale cioè da non far risorgere il problema, come si è verificato dal 1945 ad oggi,

in proporzioni sempre più notevoli e con aspetti sempre più gravi), col disegno di legge in esame si propone di aumentare gli attuali stipendi, retribuzioni o paghe del 10 per cento e di istituire un'indennità di funzione per gli impiegati civili dei ruoli del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria dei gruppi A e B.

Tali concessioni sono giustificate dalla considerazione che, com'è noto, le attuali decurtazioni del trattamento economico rispetto a quello del 1938 sono più rilevanti per i gradi elevati e si riducono via via che si passa ai gradi inferiori della gerarchia statale, mentre non si verificano per il personale dei gradi più modesti (inservienti, uscieri, sottufficiali, militari di truppa, ecc.).

Infatti è da tener presente che il personale dei gradi XII e XIII, gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti, il personale non di ruolo di II, III e IV categoria ed il personale salariato (e lo stesso può affermarsi per tutto il restante personale assimilato alle predette categorie) hanno conseguito un aumento del trattamento economico complessivo dal 1938 ad oggi di gran lunga superiore (specie per il personale non di ruolo e per il personale salariato che raggiunge il massimo aumento di 162 volte) a quello verificatosi per lo stesso periodo nell'indice del costo della vita, che si aggira sulle 50 volte.

Il personale dei gradi dall'XI al I, invece, contro un aumento di 50 volte circa del costo della vita dal 1938 ad oggi, ha visto aumentato il proprio trattamento economico in misura ridotta e sempre più decrescente man mano che si passa dai gradi più modesti — 39,19 volte per il grado XI e 34,14 volte per il grado X — ai gradi più elevati della gerarchia statale, circa 22 volte per i gradi I e II.

L'onere derivante dall'attuazione del provvedimento è di circa 24 miliardi annui, compresi gli oneri riflessi.

A fronteggiare detto onere si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50 (1° provvedimento).

In merito alle singole disposizioni contenute nel provvedimento — che ha decorrenza

dal 1° luglio 1949 — si ravvisa opportuno porre in evidenza quanto appresso:

Art. 1. — Prevede l'aumento del 10 per cento delle attuali misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni e degli assegni analoghi a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'incremento di stipendio che ne deriva va da un minimo di lire 805 mensili nette per l'inserviente ad un massimo di lire 7.266 mensili nette a favore del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, come risulta dall'unito specchio (allegato A).

Art. 2. — Riproduce la disposizione, già contenuta nei precedenti analoghi provvedimenti, circa la operatività dell'aumento degli stipendi anche ai fini del premio giornaliero di presenza e della tredicesima mensilità, nonché dei compensi per lavoro straordinario e dei cottimi e soprassoldi percentuali; con che si assicura un ulteriore miglioramento economico rispetto al trattamento in godimento.

Si dispone, invece, in analogia a quanto previsto dai precedenti provvedimenti di revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, che l'aumento di cui all'articolo 1 non opera sugli altri emolumenti accessori ancorchè ragguagliati e graduati allo stipendio.

Considerato, poi, che i personali delle Ferrovie dello Stato e i postelegrafonici fruiscono del premio d'interessamento (in luogo del premio giornaliero di presenza), che non è determinato in funzione dello stipendio e pertanto non è suscettibile come il premio di presenza di maggiorazione in relazione all'aumento degli stipendi, si è ritenuto opportuno consentire al personale stesso la possibilità di optare per il premio giornaliero di presenza qualora risulti più favorevole.

Art. 3. — Con il primo comma — al pari di quanto disposto nei precedenti provvedimenti recanti miglioramenti economici — si prevede la riliquidazione degli assegni personali pensionabili.

Con il secondo comma si prevede che non sono da ridurre o da riassorbire nel miglioramento derivante dal cennato aumento gli altri assegni personali (assegni che, ai sensi

delle vigenti disposizioni, sarebbero invece riassorbibili con i successivi aumenti di stipendio).

Art. 4. — Prevede, in relazione all'aumento degli stipendi ed in conformità di quanto disposto con i precedenti analoghi provvedimenti, l'elevazione da lire 250.000 a lire 275.000 del limite per il caso di cumulo di stipendi di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni.

Art. 5. — Analogamente a quanto disposto con l'articolo 11 della legge 12 aprile 1949, n. 149, l'articolo in esame ha lo scopo di sospendere l'applicazione della scala mobile istituita con il decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722. Tale sistema dal 1945 ad oggi ha funzionato soltanto nei casi di aumento del costo dell'alimentazione e ciò in contrasto con il principio che lo informa. Poichè l'indice del costo dell'alimentazione segna già da tempo una marcata tendenza al ribasso, e d'altra parte non si sono volute apportare decurtazioni al trattamento economico dei dipendenti, si attua con il presente articolo il mantenimento, fino a quando non sarà disposto altrimenti, dell'indennità di carovita nelle misure attuali. Ciò porta di fatto un ulteriore beneficio a favore degli statali di circa 20 miliardi annui.

Art. 6. — Prevede la ripartizione dell'onere derivante dall'attuazione del decreto, nel caso di personale retribuito parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali.

Art. 7. — Dispone l'estensione del miglioramento economico previsto dal precedente articolo 1 ai personali che con l'Amministrazione statale hanno un rapporto con caratteristiche del tutto particolari (personale delle ricevitorie postali, dipendenti statali retribuiti ad aggio, personale degli uffici giudiziari, personale aggregato delle carceri, ecc.).

Poichè per tali personali non è possibile disporre con il disegno di legge in esame la misura dell'aumento a ciascuno di essi spettante, appunto per la particolare natura, la entità e le caratteristiche delle loro prestazioni, al fine di adeguare il miglioramento da concedere per le dette prestazioni e di consentire che anche i cennati personali possano

fruire al più presto possibile delle provvidenze di cui al disegno di legge, si dispone che la estensione avvenga con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Art. 8. — Causa precipua del perturbamento nei trattamenti economici dei dipendenti statali è stata la concessione di particolari indennità, o la maggiorazione di talune già esistenti, disposte a favore di particolari categorie di personale statale (e ciò non già giustificato da particolari servizi, ma solo dovuto alla circostanza di appartenere ad una categoria di personale anzichè ad un'altra) le quali riuscirono ad ottenere concessioni particolari sotto forma di competenze accessorie, indennità varie, ecc., che spesso raggiungono importi relevantissimi. Vennero infatti concesse indennità particolari a categorie per le quali non si era mai sentita la necessità di tale concessione, quali quella degli insegnanti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per i quali vennero istituite nel 1948 l'indennità accademica (per i professori universitari), l'indennità di carica (per i Presidi) e l'indennità di studio (per tutto il personale direttivo ed insegnante, di ruolo e non di ruolo, dell'ordine medio ed elementare).

Vennero triplicate le indennità di toga e di carica dei magistrati e decuplicata l'indennità militare.

Si concessero e vennero grandemente aumentati i diritti per proventi casuali ai personali dell'Amministrazione finanziaria (diritti, questi, che specie per il personale dei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze raggiungono importi addirittura superiori a quello dello stipendio e provocano continuamente agitazioni da parte del personale di altri Ministeri, per concessione di analoghi diritti), particolari indennità al personale dipendente dall'Amministrazione ferroviaria ed in particolare a quello dell'Ispettorato per la motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (la nota cassa di colleganza che, come ebbe a rilevare l'onorevole Sullo, nella relazione di maggioranza al disegno di legge sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali dal 1° novembre 1948, ha distribuito ai propri soci, proventi « medioe-

vali» oscillanti da un minimo mensile di lire 45.370 per funzionario ad un massimo di lire 63.010).

Poichè le esigenze di bilancio non hanno consentito di adottare un provvedimento che rivalutasse il trattamento economico complessivo del personale dei gradi elevati che non ha ancora conseguito tale rivalutazione e consentisse quindi il conglobamento negli stipendi di tutte le indennità particolari attualmente esistenti, al fine di far corrispondere a parità di grado e funzioni, e relativa responsabilità, parità di trattamento, si dispone con l'articolo 8 del disegno di legge in esame la concessione agli impiegati civili dei ruoli del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di una indennità di funzione secondo le misure indicate nella tabella allegata all'unito disegno di legge.

L'istituzione di detta indennità è motivata da evidenti motivi di equità.

Al riguardo è da ricordare che l'onorevole Sullo, nella citata relazione di maggioranza al disegno di legge concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali dal 1° novembre 1948, ebbe a dichiarare: «se le indennità speciali non si sopprimono occorre almeno che non ne rimangano privati gli amministrativi e i tecnici»; e che l'onorevole Vocino si fece promotore, in sede di discussione alla Camera dei deputati del cenato disegno di legge, di un emendamento inteso appunto ad istituire una indennità di funzione a favore del personale amministrativo e tecnico dei ruoli di gruppo A e B dell'ordinamento gerarchico.

La predetta indennità di funzione risponde alle dichiarazioni dei competenti Ministri in sede di discussione alla Camera dei deputati del precedente disegno di legge sui miglioramenti economici ai dipendenti statali.

Le norme che disciplinano la concessione dell'indennità in parola sono analoghe a quelle che regolano le indennità similari attualmente fruite dalle altre categorie di personale statale. Le misure dell'indennità di funzione per il personale dei ruoli di gruppo A corrispondono, all'incirca, alle misure dell'indennità militare spettante al personale militare

celibe, mentre per il personale dei ruoli di gruppo B sono previste misure proporzionalmente inferiori.

L'indennità di funzione, istituita con l'articolo in esame, va attribuita al solo personale civile di ruolo dei gruppi A e B, e non è cumulabile con altre indennità o compensi speciali, anche non gravanti sul bilancio statale. Pertanto, poichè i funzionari che potranno beneficiarne non superano le 10.000 unità di gruppo A e le 14.000 di gruppo B, l'onere relativo dovrebbe risultare di circa 1.800.000.000.

Art. 9. — Stabilisce che i miglioramenti economici disposti dalla legge in esame sono senz'altro estesi ai segretari provinciali e comunali, mentre per il restante personale degli Enti locali l'estensione dei predetti miglioramenti economici è demandata, atteso che esso personale dipende direttamente da tali organismi, alla potestà discrezionale degli organismi stessi.

Detta estensione è disciplinata secondo gli stessi criteri e le medesime modalità stabiliti con l'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, per la concessione a detto personale dei miglioramenti economici di cui alla legge medesima.

Art. 10. — L'aumento del 10 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni previsto dall'articolo 1 del disegno di legge avrebbe automaticamente ripercussione nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza relativi a cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1949 in poi.

Pertanto il personale cessato dal servizio a partire dalla data suddetta verrebbe a fruire di una pensione superiore a quella spettante al personale cessato prima della data stessa.

Data la manifesta necessità di evitare tale ingiustificata differenziazione di trattamento e non potendosi disporre una nuova maggiorazione delle pensioni — maggiorazione che avrebbe determinato un cospicuo incremento della spesa recata dal provvedimento e avrebbe turbato i lavori della perequazione delle pensioni attualmente in corso di esecuzione — si è dovuto risolvere la questione nei sensi risultanti dall'articolo in esame.

Si è cioè disposto che per coloro che per essere cessati dal servizio dopo il 30 giugno

1949 si avvantaggeranno nella liquidazione del trattamento di quiescenza della maggiorazione del 10 per cento prevista dall'articolo 1, l'aumento stabilito ai soli fini della determinazione del trattamento suddetto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, si applica in ragione del 10 per cento, anziché del 20 per cento.

In tal modo l'aumento del 20 per cento di cui all'articolo 3 della citata legge n. 221 resta fermo per coloro che sono cessati dal servizio prima del 1° luglio 1949; per coloro che sono viceversa cessati dal servizio dopo tale data il medesimo aumento viene accordato per un 10 per cento mediante la maggiorazione degli stipendi prevista dall'articolo 1 del disegno di legge e per un altro 10 per cento mediante la maggiorazione prevista dall'articolo in esame.

Si raggiunge così lo scopo di evitare sperequazioni nei trattamenti di pensione, trattamenti che sono stati invero, di recente, notevolmente aumentati, per effetto della citata legge 29 aprile 1949, n. 221, e portati ad un livello che può considerarsi adeguato.

Art. 11. — Con l'articolo 6 della legge 29 aprile 1949, n. 221, si è già affermato il principio che le ritenute in conto entrate Tesoro e

a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato si devono applicare sugli stipendi e paghe nella misura che viene considerata utile ai fini di pensione.

Essendosi modificata tale misura con la norma contenuta nel precedente articolo 10, con l'articolo in esame si stabilisce che le ritenute sopra cennate vanno applicate sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni aumentati del 10 per cento e di lire 60.000 annue come disposto nel predetto articolo 10.

Art. 12. — Con il primo comma si indicano le maggiori entrate con cui si provvede a fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione della legge in esame giusta l'articolo 81 della Costituzione.

Con il secondo comma si autorizza il Ministro per il tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13. — Stabilisce la decorrenza dell'applicazione dei miglioramenti al 1° luglio 1949.

ONOREVOLI SENATORI! per i motivi che giustificano l'iniziativa e le nostre proposte, vi invitiamo a dare parere favorevole al disegno di legge in esame.

MIGLIORAMENTO NETTO MENSILE**PERSONALE DI RUOLO**

GRADO O QUALIFICA	Per stipendio (1)	Per premio di presenza (gg. 23)	Per compenso lavoro straordinario (30 ore a Roma)	TOTALE MENSILE
1°	7.266	872	1.410	9.548
2°	6.309	792	1.230	8.331
3°	5.669	711	1.110	7.490
4°	4.736	631	960	6.327
5°	3.621	473	750	4.844
6°	2.966	384	600	3.950
7°	2.507	323	510	3.340
8°	2.206	283	450	2.939
9°	1.912	249	390	2.551
10°	1.634	215	330	2.179
11°	1.377	181	300	1.858
12°	1.122	147	240	1.509
13°	978	131	210	1.319
Commesso Capo	1.265	165	240	1.670
1° Commesso	1.227	156	210	1.593
Usciere Capo	1.084	144	210	1.438
Usciere	956	129	180	1.275
Inserviente	805	110	150	1.065

PERSONALE NON DI RUOLO

Categoria	Retribuzione	Presenza	Straordinario	TOTALE
I-a	1.466	169	270	1.905
I-b	1.438	156	240	1.744
II	1.210	140	240	1.590
III	1.033	120	210	1.363
IV	866	99	150	1.115

(1) Detto aumento compete per 13 mensilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono aumentate del 10 per cento le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 3.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente articolo 1.

Art. 4.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 250.000 a lire 275.000.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali successivi al 30 giugno 1949 e fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7.

I miglioramenti economici previsti dall'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778:

a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) agli ufficiali giudiziari;

c) al personale aggregato delle carceri;

d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nell'articolo 1 della legge 12 aprile 1949, n. 149;

f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e della aeronautica, ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonché ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 8.

Agli impiegati civili dei ruoli del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con altre indennità, assegni, diritti, proventi, compensi speciali a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, anche se non gravanti sul bilancio dello Stato, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di funzione di cui al presente articolo è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione.

L'importo dei compensi non gravanti sul bilancio statale che non siano più dovuti, ai

sensi del secondo comma del presente articolo, ai dipendenti che optino per l'indennità di funzione va versato al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo.

Le categorie di personale civile alle quali può essere assegnata l'indennità di funzione di cui al presente articolo sono determinate con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 9.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono aumentate del 10 per cento.

Ai detti segretari provinciali e comunali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dalla applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non può eccedere la misura del trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. È invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezioni cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A favore dei Comuni e delle Provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le Finanze e per il Tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovraimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

Art. 10.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1949, n. 221, i trattamenti di quiescenza relativi a cessazioni dal servi-

zio verificatesi dal 1° luglio 1949 si liquidano prendendo per base gli stipendi, paghe e retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 10 per cento e, inoltre, in considerazione dell'indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

Art. 11.

Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato si applicano, sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente articolo 10.

Art. 12.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-1950 (primo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949.

TABELLA.

MISURA DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI
IMPIEGATI CIVILI DEI RUOLI DEL PERSONALE AMMINISTRA-
TIVO, TECNICO E DI RAGIONERIA DEI GRUPPI A E B DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI

PERSONALI DEI RUOLI DI GRUPPO A

Grado statale	Importo mensile lordo
III	21.000
IV	18.000
V	15.000
VI	13.000
VII	11.000
VIII	9.000
IX	5.000
X	5.000
XI	5.000

PERSONALI DEI RUOLI DI GRUPPO B

Grado statale	Importo mensile lordo
VI	9.100
VII	7.700
VIII	6.300
IX	3.500
X	3.500
XI	3.500